



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

ORDINANZA

(numero in intestazione)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Termoli,

- VISTA** la nota datata 16 giugno 2026, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 010605, con la quale il Comune di Termoli, ha richiesto, ai fini dello svolgimento di uno spettacolo pirotecnico in occasione della festività del Santo Patrono della città di Termoli (San Basso) nel giorno 04 agosto 2026, l'occupazione di un'area demaniale marittima presso il litorale sud di Termoli e, precisamente, alla testata del molo sud del porto turistico "Marina di San Pietro";
- VISTA** la nota datata 30 luglio 2026, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 014493, con la quale la società Arena4215 S.r.l., per conto del Comune di Termoli, ha richiesto, ai fini dello svolgimento del concerto in occasione della festività del Santo Patrono della città di Termoli (San Basso) presso l'Arena del Mare, sita in Viale Marinai d'Italia, l'emanazione di apposita ordinanza per l'interdizione di accesso veicolare in aree portuali per i giorni 05 agosto 2026;
- VISTA** l'Ordinanza n. 054/2026 in data 31 luglio 2026 di questa Capitaneria di porto, disciplinante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in occasione della festività del Santo Patrono della città di Termoli;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima n. 067/2026 del 24 giugno 2026 rilasciata al Comune di Termoli per l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima in ambito portuale denominata Arena del Mare;
- VISTA** l'autorizzazione n. 015/2026 del 20 maggio 2025 con la quale il Comune di Termoli, a titolo provvisorio, affidava, ai sensi dell'articolo 45 Bis del Codice della Navigazione, alla società Arena4215 S.r.l. la gestione dell'area demaniale marittima nell'ambito del porto di Termoli, denominata Arena del Mare, allo scopo di realizzare una serie di eventi che includano concerti, spettacoli musicali e rappresentazione teatrali;
- VISTO** il Regolamento del porto di Termoli Edizione Marzo 2026, approvato con Ordinanza n. 011/2026 in data 06 marzo 2026 di questa Capitaneria di porto;
- VISTA** l'Ordinanza n. 044/2022 in data 01 luglio 2022 di questa Capitaneria di porto, disciplinante la viabilità portuale nell'ambito del porto di Termoli;
- VISTA** l'Ordinanza n. 065/2026 in data 30 luglio 2026 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, disciplinante l'interdizione veicolare in alcune aree demaniali interessate alla manifestazione;
- VISTO** Il vigente Codice della Strada e segnatamente l'articolo 6, comma 4, lettera f);
- VISTI** gli articoli 17, 30, 81, 1164, 1174 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

ai soli fini della circolazione veicolare nell'ambito portuale, che il Comune di Termoli, dalle ore 17:00 e fino a termine esigenza, dei giorni 04 e 05 agosto 2026, posizionerà, sull'area portuale di Viale Marinai d'Italia di Termoli, strutture temporanee atte ad impedire la circolazione veicolare durante gli orari interessati dallo svolgimento delle manifestazioni. Dette strutture dovranno essere posizionate nei punti evidenziati nei seguenti stralci fotografici e presidiate da personale addetto alla security individuato dalla Civica Amministrazione.

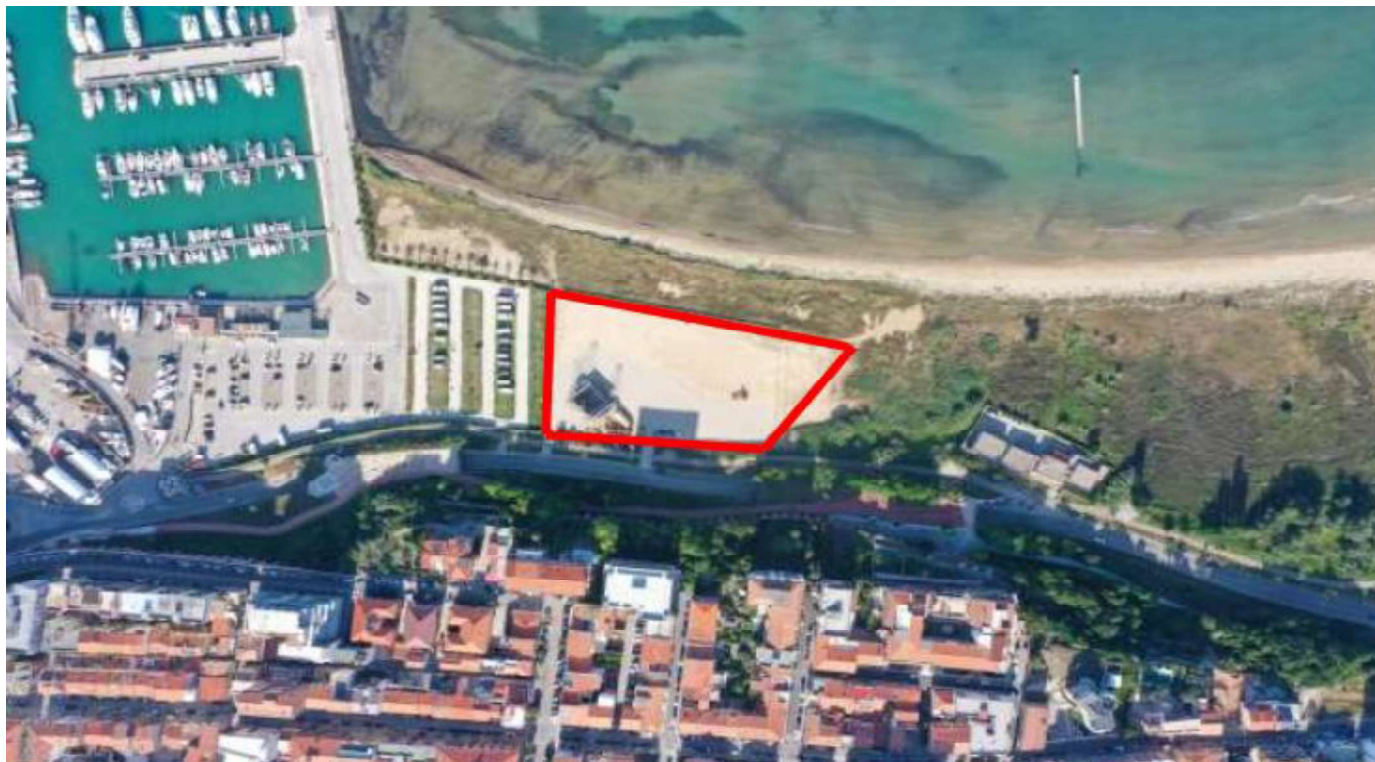


Foto n. 1 - Area eventi "Arena del Mare"

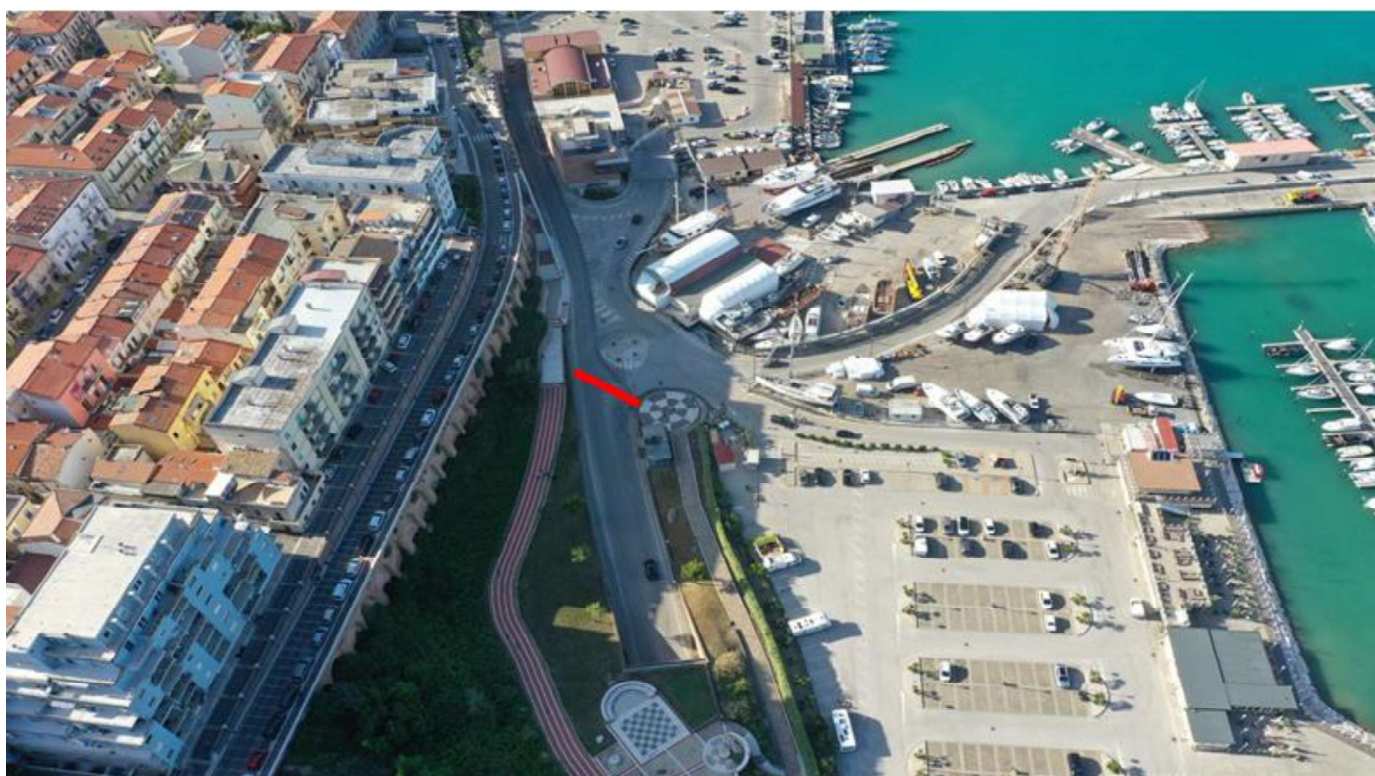


Foto n. 2 - Interdizione viabilità lato Nord di Viale Marinai d'Italia



Foto n. 3 - Interdizione viabilità lato sud di Viale Marinai d'Italia

ORDINA

Articolo 1

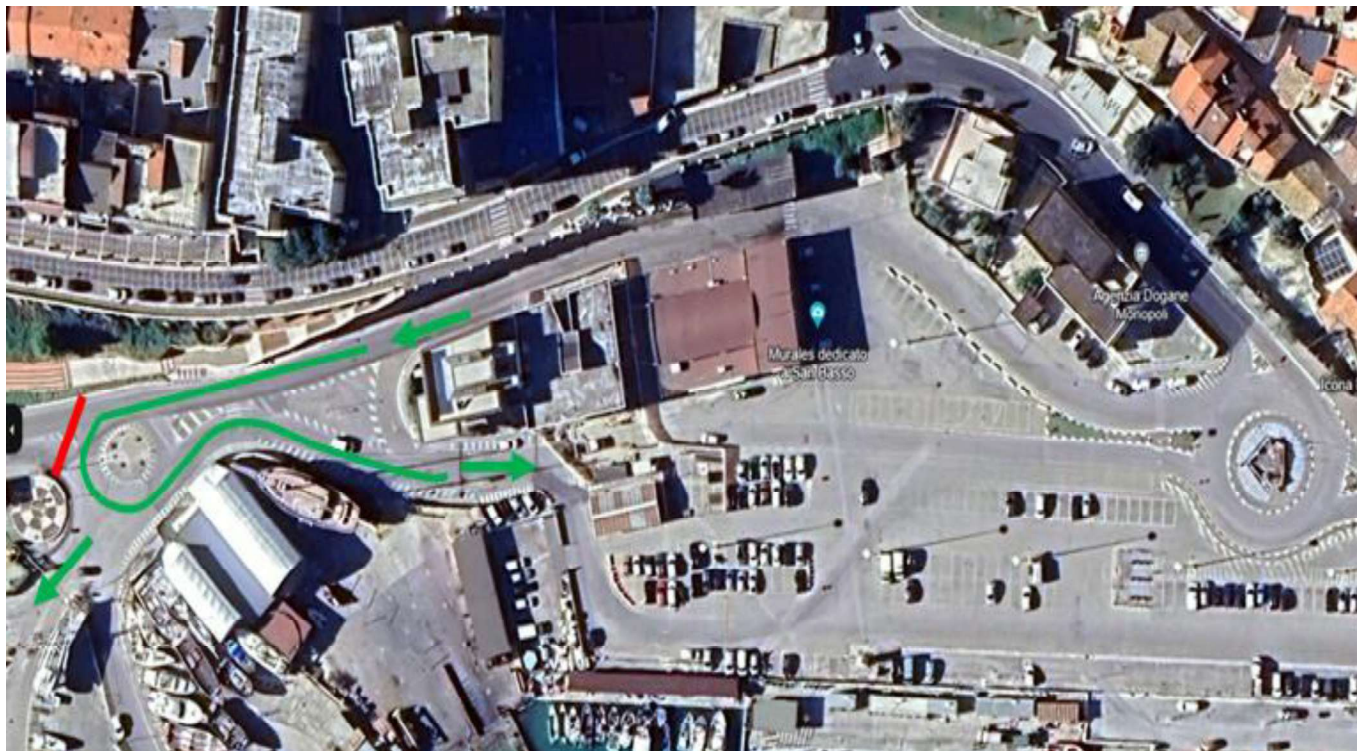
(Interdizione aree interessate dalle manifestazioni)

Nei giorni di cui al rende noto, dalle ore 17:00 e sino al termine delle esigenze, è fatto divieto di accesso/circolazione veicolare in Viale Marinai d'Italia, dal lato Sud, dalla rotatoria di ingresso alla località Rio Vivo del Comune di Termoli e dal lato Nord, dalla rotatoria di ingresso al porto turistico. Stante lo svolgimento di ulteriori manifestazioni in via Carlo del Croix e via Aubry, sarà consentito il deflusso del traffico veicolare esclusivamente in uscita dal porto di Termoli. Resta consentito l'accesso al porto turistico "Marina di San Pietro", secondo quanto riportato nella seguente planimetria. Inoltre, l'organizzatore è tenuto a presidiare le strutture di interdizione mediante personale addetto alla security, dalle ore 17:00 e sino a termine delle esigenze.

Articolo 2

(Circolazione stradale presso l'area portuale durante la manifestazione)

Dalle ore 17:00 dei giorni **04 e 05 agosto 2026** e sino al termine degli eventi e, comunque, sino a quando indicato dagli agenti del traffico, **la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva del porto di Termoli dovrà avvenire come indicato nel successivo stralcio planimetrico**, con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h e, in presenza di pedoni, ulteriormente ridotta a "passo d'uomo".



Articolo 3 (Esenzioni)

Sono esentati dai divieti di cui sopra, oltre ai veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione, anche i mezzi della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza, gli autobus autorizzati al carico/scarico passeggeri in partenza/rientro dalle Isole Tremiti, i mezzi pesanti obbligati a transitare solo in Viale Marinai d'Italia ed ogni altro veicolo autorizzato dall'Autorità Marittima in base alla effettiva necessità.

Articolo 4 (Clausola di salvaguardia)

Il Comune di Termoli ha l'onere di acquisire preventivamente, ed eventualmente esibire a richiesta dell'Autorità Marittima, le autorizzazioni/concessioni e/o gli altri provvedimenti amministrativi di analoga portata necessari per l'espletamento della manifestazione in parola e, in particolare, quelli rilasciati dagli Enti deputati alla gestione delle fattispecie connesse con l'uso del demanio marittimo.

Articolo 5 (Manleva)

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l'altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L'Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall'esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 6 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell'articolo 53 del D.lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli articoli 1164 del Codice della navigazione, nonché, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art.1231 del codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni, azioni o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "ordinanze", nonché l'opportuna diffusione agli Enti locali interessati ed agli organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio Saverio STRUSI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO STRUSI

In Data/On Date:

venerdì 31 luglio 2026 12:46:31